

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 16 DEL 26 APRILE 2023

lavoro**facile**.it  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

## INDICE

<b>ADEMPIMENTI</b> .....	<b>3</b>
<i>La rivalutazione del TFR</i> .....	3
<b>FESTIVITÀ</b> .....	<b>4</b>
<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	<b>5</b>
<i>Contratto di espansione: ok alle assunzioni agevolate</i> .....	5
<i>INPS: emanati i nuovi importi per le indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi 2023</i> .....	6
<i>Semplificata la domanda per la NASPI</i> .....	7
<i>Fringe benefit 2022: i flussi regolarizzativi sono generati d'ufficio</i> .....	8
<b>APPROFONDIMENTI</b> .....	<b>10</b>
<i>La nuova disciplina dei permessi legati alla disabilità</i> .....	10
<b>NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA</b> .....	<b>17</b>
<i>Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA</i> .....	17
<i>Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi</i> .....	25

## ADEMPIMENTI

### La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Apr-22	109,7	3,295669	2,471751	<b>0,500</b>	2,971751	1,02971751
Mag-22	110,6	4,143126	3,107345	<b>0,625</b>	3,732345	1,03732345
Giu-22	111,9	5,367232	4,025424	<b>0,750</b>	4,775424	1,04775424
Lug-22	112,3	5,743879	4,307910	<b>0,875</b>	5,182910	1,05182910
Ago-22	113,2	6,591337	4,943503	<b>1,000</b>	5,943503	1,05943503
Set-22	113,5	6,873823	5,155367	<b>1,125</b>	6,280367	1,06280367
Ott-22	117,2	10,357815	7,768362	<b>1,250</b>	9,018362	1,09018362
Nov-22	117,9	11,016949	8,262712	<b>1,375</b>	9,637712	1,09637712
Dic-22	118,2	11,299435	8,474576	<b>1,500</b>	9,974576	1,09974576
Gen-23	118,3	0,084602	0,063452	<b>0,125</b>	0,188452	1,00188452
Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	<b>0,250</b>	0,440355	1,00440355
Mar-23	118,0	0,00	0,00	<b>0,375</b>	0,375000	1,00375000

## FESTIVITÀ

---

**25 aprile**

**Anniversario della Liberazione d'Italia:** festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

**01 Maggio**

**Festa dei Lavoratori:** festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### Contratto di espansione: ok alle assunzioni agevolate

L'INPS, con il messaggio n. 1450 del 18 aprile 2023, ha confermato che è possibile accedere agli incentivi all'occupazione previsti dalla legislazione vigente in caso di nuove assunzioni effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione.

Si deve ricordare, in proposito, che il riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015.

In particolare, tale disposizione prevede che gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

A tale riguardo, l'istituto precisa che l'impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), contenuto nel contratto di espansione, non integra la fattispecie di "obbligo preesistente". Infatti, nel caso del contratto di espansione, l'obbligo di assumere costituisce una clausola del programma contrattuale al quale il datore di lavoro volontariamente si assoggetta. Di conseguenza, costituisce il mero adempimento della previsione contrattuale.

Sempre con riferimento all'eventuale applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, l'articolo 31, comma 1, lettera c), del richiamato D.Lgs. n. 150/2015, dispone che "gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive".

Tuttavia, sottolinea l'INPS, tenuto conto del carattere di specialità che connota il contratto di espansione, per le nuove assunzioni previste nell'accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 41, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, non ravvisandosi, in relazione a tale profilo, un effettivo contrasto con la ratio sottesa al D.Lgs. n. 150/2015.

## INPS: emanati i nuovi importi per le indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi 2023

L'INPS, con la circolare n. 43 del 21 aprile 2023, ha comunicato con riferimento all'anno 2023, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Si riepilogano le retribuzioni (anno 2023) di riferimento per l'erogazione delle prestazioni economiche di cui sopra:

- 1) lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (DPR 30 aprile 1970, n. 602, art. 4) – malattia, maternità/paternità e tbc -: i trattamenti economici previdenziali in oggetto sono da liquidare sulla base di una retribuzione, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2023 a 53,95 euro;
- 2) lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia – maternità/paternità – tbc): la retribuzione da prendere a base per tali lavoratori non può comunque essere inferiore al minimale di legge pari, per il 2023, è pari a 48,00 euro;
- 3) compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni (malattia – maternità/paternità – tbc): le prestazioni economiche di maternità sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Il reddito applicabile, per l'anno 2023, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2022 pari a 60,26 euro;
- 4) lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia – maternità/paternità – tubercolosi): le retribuzioni da prendere a riferimento sono quelle relative all'anno 2023, riportate nella circolare n. 33/2023;
- 5) lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) per il calcolo dell'indennità del congedo di maternità/paternità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro; 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro; 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro; 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
- 6) lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità): 48,00 euro, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali; 53,95 euro, con riferimento agli

eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2023, per gli artigiani; 53,95 euro, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2023, per i commercianti; 29,98 euro con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2023, per i pescatori.

Nella circolare sono, inoltre, indicati gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2023, per prestazioni di maternità e paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato per i lavoratori atipici e discontinui.

Vengono, infine, indicati i limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, c. 3, del D.lgs. 151/2001 e gli importi massimi ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili gravi.

## Semplificata la domanda per la NASPI

L'INPS, con il messaggio n. 1488 del 21 aprile 2023, ha reso noto che è disponibile, sul proprio portale internet, seppur in via sperimentale, il nuovo servizio di domanda per l'accesso alla NASpl.

Il servizio lo si può raggiungere attraverso il seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per disoccupati" > "NASpl: indennità mensile di disoccupazione" > "Utilizza il servizio" > "Naspi" > "Nuova Procedura di invio domanda NASpl", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Entrando nel dettaglio della nuova procedura, l'utente può:

- compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione NASpl, tramite l'esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni relative alla propria posizione già in possesso dell'Istituto;
- avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei "Quadri" componenti la procedura;
- visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda rilevanti ai fini della misura, della durata e del diritto alla prestazione.

Rispetto alla versione precedente, nel nuovo servizio i dati dell'ultimo rapporto di lavoro sono stati separati dai dati anagrafici e inseriti in una nuova schermata.

Inoltre, sono stati aggiunti i seguenti controlli automatici svolti in modalità sincrona sulla base dei dati disponibili all'Istituto: iscrizione ad albi professionali e/o Ordini e Casse professionali, iscrizione alla gestione Artigiani e Commercianti, titolarità di Partita Iva e iscrizione alla Gestione separata.

La terza novità è l'aggiunta di una nuova schermata di "Avvisi" all'utente che, in base all'esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall'assicurato all'interno della domanda, evidenzia eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell'indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l'iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).

In ogni caso per tutto il periodo di durata della sperimentazione, continuerà ad essere mantenuto anche il previgente sistema.

## **Fringe benefit 2022: i flussi regolarizzativi sono generati d'ufficio**

L'INPS, con il messaggio n. 1448 del 18 aprile 2023, ha fornito nuove precisazioni per il recupero della quota di fringe benefit erogata nel 2022 e precedentemente sottoposta a contribuzione.

Il recupero si è reso necessario in conseguenza dell'innalzamento fino a 3.000 euro del limite di esenzione disposto per il solo 2022.

L'Istituto ricorda innanzitutto che, come indicato nel precedente messaggio n. 4616/2022, in alternativa all'esposizione della specifica variabile retributiva o all'invio del flusso di regolarizzazione, è stata prevista la possibilità di valorizzare, nelle denunce di gennaio 2023 o febbraio 2023, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:

- l'elemento <CodiceCausale>, indicando il valore "FRBI", avente il significato di "Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155";
- l'elemento <AnnoMeseRif>, indicando l'anno/mese in cui è avvenuta l'erogazione oggetto del recupero;
- l'elemento <BaseRif>, indicando l'imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit;

- l'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicando "0" (zero), in quanto la contribuzione è determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell'Istituto.

Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> doveva essere altresì inserito il numero del ticket\protocollo INPS rilasciato attraverso il servizio comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto "FRINGE BENEFIT FINO A € 3000", contenente la dichiarazione del datore di lavoro che quanto esposto in denuncia UniEmens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.

I dati esposti con il codice causale "FRBI" sono utili alla creazione delle "Regolarizzazioni DM\VIG" e all'individuazione dell'imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

A tal proposito il nuovo messaggio precisa che, a seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l'INPS sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell'elemento <AnnoMeseRif>, l'imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili "FRIBEN" e "FRBDIM".

Al termine dell'elaborazione della regolarizzazione d'ufficio sarà fornito riscontro centralmente tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, con il medesimo oggetto della richiesta.

Il credito derivante dai flussi regolarizzativi potrà essere fruito con istanza di rimborso o mediante compensazione.

## APPROFONDIMENTI

### La nuova disciplina dei permessi legati alla disabilità

Il D.Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi e di congedi per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In sintesi:

- ha modificato l'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3;
- ha novellato il comma 5 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del medesimo decreto;
- ha modificato il comma 5 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001, introducendo il "convivente di fatto", di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario;
- ha novellato il comma 5 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilendo che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

Di seguito sarà analizzata la disciplina dei permessi ex art. 33 della L. n. 104/2022, anche alla luce dei recenti provvedimenti di prassi in materia pubblicati dall'INPS.

#### I permessi ex art. 33 L. 104/1992

Il comma 2 della disposizione prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'art. 33 del D.lgs. 151/2001, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Il successivo comma 3, come modificato dal richiamato D.Lgs. n. 105/2022, stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado.

In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli predetti, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Da ultimo, il comma 6 indica che la persona disabile maggiorenne in situazione di gravità che può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

### **Fruizione oraria**

I tre giorni di permesso mensile sono frazionabili ad ore sulla base della seguente formula di calcolo: orario normale settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili (INPS, mess. 16866/2007). Ad esempio: orario di 40 ore settimanali su 5 giorni lavorativi il risultato è 24 ore, cioè sono frazionabili interamente i tre giorni mensili.

### Tre giorni di permesso mensile e contratto part time

L'INPS, con la circolare n. 45/2021, ha fornito indicazioni sul riproporzionamento dei permessi previsti dall'art. 33 della L. n. 104/1992, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Le istruzioni hanno fatto seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Nella seguente tabella vengono sintetizzate le istruzioni di riferimento.

Tipologia part time	Riproporzionamento
Orizzontale	No, i tre giorni mensili spettano interamente come per i rapporti full time
Verticale o Misto minore o uguale al 50% rispetto al Full time (mese con attività lavorativa a tempo pieno)	No, i tre giorni mensili spettano interamente come per i rapporti full time
Verticale o Misto minore o uguale al 50% rispetto al Full time (mese con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni)	Sì, utilizzando la seguente formula: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore PT: (diviso) orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x (moltiplicato) 3 (giorni di permesso teorici) = giorni di permesso spettanti  NB: il risultato andrà arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,5 o superiore
Verticale o Misto dal 51% (con riferimento al singolo mese) rispetto al Full time	No, i tre giorni mensili spettano interamente come per i rapporti full time
Orizzontale, Verticale o Misto dal 51% rispetto al Full time	Sì, utilizzando la seguente formula: orario normale di lavoro medio settimanale: (diviso) numero medio dei giorni lavorativi settimanali x (moltiplicato) 3 (giorni di

	permesso teorici) = ore di permesso mensili fruibili
Orizzontale, Verticale o Misto minore o uguale al 50% rispetto al Full time	Sì, utilizzando la seguente formula: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore PT: (diviso) numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x (moltiplicato) 3 (giorni di permesso teorici) = ore di permesso mensili fruibili

### Permessi plurimi

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per sé stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate.

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per sé stesso può fruire anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale.

Qualora si intenda assistere più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di questi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) o un parente o un affine entro il primo grado. Il cumulo in capo allo stesso lavoratore è ammissibile per assistere parenti o affini fino al secondo grado solo quando i genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

### Ulteriori disposizioni operative

Le due ore di permesso giornaliero e i 3 giorni di permesso mensile si cumulano con il congedo parentale e con il congedo per la malattia del figlio.

I lavoratori che usufruirono dei citati permessi hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

Dal punto di vista sanzionatorio, si prevede che il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro connessi alla fruizioni dei permessi di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992, oltre a essere puniti con la sanzione amministrativa, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del D.lgs. n. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

### **Le ultime indicazioni dell'INPS**

Con il messaggio n. 3096/2022 e con la circolare n. 39/2023, l'INPS ha fornito le istruzioni relative ai permessi legati alla disabilità, resesi necessarie in conseguenza delle modifiche introdotte dallo scorso 13 agosto 2022. L'istituto ha innanzitutto sottolineato che la modifica del comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, ha comportato l'eliminazione del principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il diritto ai tre giorni di permesso può ora essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

Al fine di valutare la concessione dei permessi, la dichiarazione del disabile, che indica l'intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l'istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Il provvedimento di autorizzazione - inviato dall'INPS al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente - preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33.

Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con

disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.

Per quanto riguarda la cumulabilità tra giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001), la circolare INPS 39/2023 sottolinea che la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell'arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Pertanto:

- Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d'ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
- Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

La procedura "Gestione permessi legge 104/1992" è stata aggiornata:

- per richiedere la trasmissione della "Dichiarazione disabile" anche per le richieste di giorni di permesso mensili per assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre o il padre;
- per consentire la lavorazione delle pratiche di permessi giornalieri per assistenza ai familiari disabili in seguito all'eliminazione del principio del "referente unico dell'assistenza".

La procedura, a fare data dal 13 agosto 2022, riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni. La valutazione della decorrenza viene effettuata dal 13 agosto 2022. Pertanto, le pratiche di giorni di permesso mensili per assistenza ai familiari disabili

con periodi ricadenti, in parte, oltre la data del 12 agosto 2022, dovranno essere suddivise. Dopo la suddivisione al 12 agosto 2022:

- la pratica, il cui periodo di permesso ricade prima del 13 agosto 2022, verrà valutata con le modalità precedenti alla entrata in vigore della nuova norma, ovvero considerando il “referente unico dell’assistenza”;
- la pratica, il cui periodo ricade dopo il 13 agosto 2022, verrà valutata con i criteri riportati dalla novella normativa, ovvero per riconoscere a più soggetti, tra gli aventi diritto, l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili.

Le pratiche a conguaglio accolte per periodi successivi al 13 agosto 2022, riporteranno nella lettera di accoglimento l’indicazione che la pratica è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto.

## NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

### Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

#### Circolare 42 del 19/04/2023

**OGGETTO:** Convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI) per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

**SOMMARIO:** Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

#### 1. Premessa

In data 28 febbraio 2023, l'Istituto ha sottoscritto una convenzione con l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 233 del 23 novembre 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai giornalisti titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2025 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su richiesta della Federazione sindacale da far pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno entro il mese di giugno 2025. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.

L'INPS si riserva la facoltà di disdettare la convenzione, con preavviso da comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2025, qualora ritenga necessaria l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

Di seguito si illustrano le principali disposizioni della convenzione in oggetto.

## 2. Soggetti che possono rilasciare la delega

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 103, ha disposto, con effetto dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva dell'AGO, il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) all'INPS, che pertanto succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

A seguito del subentro dell'INPS nella gestione delle competenze previdenziali dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato, la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI) ha chiesto all'Istituto la prosecuzione del servizio di esazione delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche, precedentemente svolto dall'INPGI.

Pertanto, l'Istituto ha proceduto al convenzionamento per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche dei giornalisti, effettuando un servizio di riscossione analogo a quello svolto ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

In base all'articolo 1 della convenzione possono avvalersi del servizio, mediante rilascio di delega volontaria, i giornalisti titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nonché di pensioni in cumulo e totalizzazione con una quota attribuita in qualità di giornalisti. In tale caso la trattenuta è applicata, comunque, sull'intero importo della pensione complessivamente spettante al giornalista e nella misura indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa.

## 3. Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal giornalista titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

#### **4. Presentazione e decorrenza della delega**

L'articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all'INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, la FNSI invia all'Istituto, in modalità telematica e secondo le specifiche tecniche fornite dall'INPS, i dati della delega, allegando, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

La FNSI, sia che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall'Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

#### **5. Revoca della delega: decorrenza e validità**

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e la FNSI.

Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla Federazione stessa.

La FNSI, per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato, che la comunica all'Istituto attraverso la Federazione, secondo le modalità concordate con l'INPS.

L'associato può, comunque, comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando la FNSI e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione alla Federazione stessa.

Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale sia già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del pensionato revocante in corso di validità.

La FNSI, qualora acquisisca una revoca contestualmente a una nuova delega, deve trasmettere in formato digitale sia la nuova delega che la revoca della precedente e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

## 6. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale da trattenere in misura uguale per tutti gli iscritti, riportato nel testo di delega, è attualmente stabilito in misura pari allo 0,3 per cento dell'importo lordo delle singole rate di pensione, esclusa la tredicesima.

La comunicazione da parte dell'Organizzazione sindacale della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell'anno.

## 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e la FNSI.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame la FNSI corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- c) euro 0,34 per la revoca della delega cartacea (residuale);
- d) euro 0,16 per la gestione delega.

È a carico della FNSI, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

## **8. Clausola di salvaguardia**

Dall'applicazione della convenzione in commento non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e la FNSI e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, la FNSI esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, nelle quali la FNSI risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, questa è obbligata a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, comunque, derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori della FNSI o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

La FNSI è tenuta inoltre al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'INPS laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la FNSI stessa. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

## **9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione**

All'articolo 12, la convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla medesima in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione stessa a carico della FNSI, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni

sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo della Federazione o sul legittimo esercizio dei poteri statutari oppure qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale. L'istituto ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica alla FNSI, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la FNSI ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte della FNSI dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte della FNSI;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti della FNSI e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella Convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali da parte delle Autorità competenti nei confronti delle persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto della

FNSI, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;

- mancato rispetto degli obblighi, a carico della FNSI, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
- perdita, in capo alla FNSI, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
- ove siano applicate alla Federazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali alla stessa riversate, nell'anno di riferimento.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà alla FNSI, mediante PEC, la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione ove la FNSI sia sottoposta a indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

## **10. Controlli a campione e applicazione di penali**

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati alla FNSI, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dalla Federazione stessa.

In aggiunta, l'Istituto sottopone a verifica le deleghe che all'atto dell'acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto e attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, la FNSI è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta, inoltrata via PEC dall'Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d'identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it), e solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Qualora all'esito delle sopra esposte verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento, così come graduate nell'articolo 10 della convenzione.

Nell'eventualità in cui siano applicate alla FNSI penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, alla Federazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

## 11. Codice INPS

Il codice INPS assegnato è CZ.

## 12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), si istituiscono i seguenti conti:

- GPA25836 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;
- GPA27836 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È, inoltre, istituito il seguente nuovo conto:

- GPA11836 - per la rilevazione del debito verso la Federazione per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l'imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore della medesima Federazione sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Federazione saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Nell'Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.

Sono presenti i seguenti allegati:

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

---

## **Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.**

### **Circolare 43 del 21/04/2023**

**OGGETTO:** Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2023

**SOMMARIO:** Con la presente circolare si illustrano, con riferimento all'anno 2023, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

### **Premessa**

Sulla base della variazione percentuale, comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2022, con la circolare n. 11/2023 è stata comunicata la misura per l'anno 2023 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Con la presente circolare vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

## A) Retribuzioni di riferimento nell'anno 2023

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2023, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all'indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2023, alla circolare n. 9/2023.

### 1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2023<sup>1</sup>, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari per il 2023 a 53,95 euro (cfr. la circolare n. 11/2023, paragrafo 1).

### 2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676/2007) che, per il 2023, è pari a 48,00 euro (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A, operaio agricoltura).

### 3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con la circolare n. 85/2022 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n.9/2023) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all'anno 2022. Tali

retribuzioni sono state determinate con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 giugno 2022 (cfr. la circolare n. 81/2022).

I salari definitivi per l'anno 2023 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2022.

Come comunicato con la citata circolare n. 85/2022, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile, per l'anno 2023, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2022 pari a 60,26 euro (cfr. la circolare n. 85/2022).

#### **4) Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)**

Con il decreto del 28 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 66 del 18 marzo 2023, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2023, a favore dei lavoratori in argomento.

Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all'anno 2023 (cfr. la circolare n. 33/2023, Allegato n. 2).

#### **5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)**

Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2023, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 13/2023):

- 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;

- 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;
- 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;
- 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

## **6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)**

L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza, devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 48,00 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2023 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022 (art. 68, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).
- Artigiani: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2023 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
- Commercianti: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2023 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
- Pescatori: 29,98 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2023 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 11/2023, paragrafo 3, e Allegato n. 1, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.

## **B) Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2023, per altre prestazioni**

Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell'anno 2023 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale,

da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l'ammontare dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall'INPS. Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, e gli importi massimi per l'anno 2023 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

### **1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera).**

Per l'anno 2023, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a (cfr. la circolare n. 12/2023):

- 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS- COLL;
- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2023, applicando l'aliquota suindicata sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per il suddetto anno, a 17.504,00 euro (cfr. la circolare n. 12/2023).

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

- 382,61 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 26,23%;
- 491,86 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72%;

- 510,97 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 35,03%.

Si rappresenta, inoltre, che per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro (cfr. la circolare n. 12/2023).

Per gli eventi insorti nel 2023, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia<sup>2</sup> corrisponde a 73.509,80 euro (pari al 70% del massimale 2022, pari a 105.014,00 euro – cfr. la circolare n. 25/2022).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento, le seguenti percentuali (cfr. la circolare n. 141/2019):

- dell'8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia;
- del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139/2017).

All'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l'anno di inizio della malattia (cfr. il D.M. 12 gennaio 2001) che per il 2023 è pari a 311,01 euro.

**Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e D.M. 12 gennaio 2001) e indennità di malattia di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81**

Per il 2023, gli importi sono, quindi, pari a:

- 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 74,64 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 99,52 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

**Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)**

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, per il 2023, gli importi sono pari a:

- 24,88 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 37,32 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

**2) Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)**

Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, recante “Rivalutazione, per l'anno 2023, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 48 del 25 febbraio 2023), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2023, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2023, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono quelli indicati nella circolare n. 26/2023 e di seguito riportati:

- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 383,46 euro mensili per complessivi 1.917,30 euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 19.185,13 euro.

**3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)**

Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell'indice ISTAT per il 2022, l'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del

D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2023, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2023, è pari, nella misura intera, a 2.360,66 euro (cfr. la circolare n. 11/2023, paragrafo 9)<sup>3</sup>.

#### **4) Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001**

Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2023, il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2023 è pari a 7.328,62 euro (cfr. la circolare n. 135/2022, Allegato n. 2, tabella B).

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001<sup>4</sup>. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2023 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2023 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 18.321,55 euro (7.328,62 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2023, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

#### **5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2023**

Come comunicato con la circolare n. 14/2007, l'importo di 36.151,98 euro per il 2001, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può, comunque, eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

Ciò premesso, vengono riportati, per l'anno 2023, sulla base della variazione dell'indice ISTAT richiamato in premessa dell'8,1%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (Tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (Tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

**TABELLA 1**

<b>Valori <u>massimi</u> dell'indennità economica</b> (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Anno</b>	<b>Importo complessivo annuo</b>	<b>Importo massimo annuo indennità</b>	<b>Importo massimo giornaliero indennità</b>
2023	53.686,65	40.366,00	110,59

**TABELLA 2**

<b>Valori <u>massimi</u> di retribuzione figurativa accreditabile</b> (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Anno</b>	<b>Retribuzione figurativa massima annua</b>	<b>Retribuzione figurativa massima settimanale</b>	<b>Retribuzione figurativa massima giornaliera</b>
2023	40.366,00	776,27	110,59

<sup>1</sup> Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2023, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2023, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2023 (cfr. la circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).

<sup>2</sup> A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2019, le indennità per degenza ospedaliera e per malattia sono corrisposte a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risulti attribuita una mensilità di contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, e il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diminuito del 30%.

<sup>3</sup> Si rammenta che per il 2022 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a 2.183,77 euro.

<sup>4</sup> Cfr. le circolari n. 109/2000, n. 8/2003, n. 16/2008 e n. 122/2022.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)



**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)